



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE 1 - Affari Generali

ALLEGATO "A"
alla Delib. G.C.
n. 316 del
29.11.07

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796

Telefono 0963/599257 - Telefax 0963/43877

[Handwritten signature]

UFFICIO CONTENZIOSO

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura del Comune di Vibo Valentia e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 1: ISTITUZIONE

E' istituito, presso il Settore 1, l'Ufficio di Avvocatura del Comune.

Articolo 2: COMPOSIZIONE

L'Ufficio di Avvocatura viene costituito da avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, nonché da personale amministrativo di supporto già in servizio nel Settore 1.

Le funzioni di Avvocato coordinatore spettano al professionista che ha la maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Comune di Vibo Valentia.

Articolo 3: COMPITI

Il Sindaco rappresenta in giudizio l'Amministrazione e su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale all'Ufficio Avvocatura è assegnata una procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Vibo Valentia affinché lo rappresenti difenda nella cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali (per le

[Handwritten mark]

costituzioni di parte civile dell'Ente) ed amministrative, nonché dinanzi a collegi arbitrali.

All'Ufficio di Avvocatura spetta quindi la rappresentanza, il patrocinio e l'Assistenza in giudizio dell'Amministrazione in tutte le cause sia attive che passive. L'Avvocatura, ai sensi dell'Articolo 84 c.p.c. può compiere e ricevere nell'interesse del Comune tutti gli atti del processo.

L'Ufficio di Avvocatura riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante.

Per tutti gli atti notificati a persone diverse dal legale rappresentante l'Ufficio di Avvocatura non è autorizzato alla ricezione.

Articolo 4: ULTERIORI ATTIVITA'

Oltre all'attività giudiziale, l'ufficio di Avvocatura svolge, altresì, attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

Articolo 5: RAPPORTI CON GLI UFFICI

I singoli Settori sono tenuti a fornire all'Ufficio di Avvocatura, nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio nonché, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti.

In difetto l'Ufficio segnala l'inadempienza al Dirigente del Settore 1.

Articolo 6: AVVOCATI DEL LIBERO FORO

E' facoltà dell'Ufficio Avvocatura, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere, giusta deliberazione della Giunta, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, o di affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari.

Nei casi di cui al precedente comma l'Ufficio di Avvocatura ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo alla istruzione della pratica di liquidazione delle competenze professionali concordate con apposita convezione sottoscritta dal Dirigente Settore 1 nel rispetto della tariffa e della normativa in materia.

L'Ufficio di Avvocatura, può sempre proporre al Dirigente Settore 1 di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Articolo 7: COMPENSI

In caso di sentenza favorevole all'Ente spettano ai professionisti legali componenti dell'Ufficio di Avvocatura i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Ente a seguito di condanna della parte avversa.

I medesime compensi spettano, altresì, ai professionisti legali componenti dell'Ufficio di Avvocatura, in misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio nazionale Forense per diritti di procuratore ed onorari di avvocato, in caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.

Nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto (c.d. "liti seriali"), i compensi di cui al comma che precede spettano in misura pari alla metà dei minimi tariffari dovuti per una sola controversia, aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause.

In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi di cui ai commi che precedono sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Le sentenze favorevoli dell'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione e di eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contenda, ossia:

- le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano in tale categoria anche le sentenze di che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimità ad agire, la carenza di interesse ed altre forme analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- sentenze, ordinarie o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda;

Articolo 8: MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

All'avvocato e/o agli Avvocati designato/i per l'Ufficio Avvocatura, incaricato/i del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, spettano, quindi, oltre alla retribuzione salariale, i compensi professionali sopra descritti.

I compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa o di transazione, sono destinati a finanziare istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale non dirigenziale che presta servizio presso l'Ufficio di Avvocatura o di altri settori e che occorre a pieno titolo agli obiettivi del Settore 1.

I compensi sono liquidati annualmente a favore dei dipendenti avvocati dell'Ufficio di Avvocatura dal Dirigente Settore 1 con propria determinazione, gravando la spesa sull'apposito capitolo di bilancio all'uopo previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario e saranno corrisposti assieme alle competenze mensili.

Articolo 9: PRATICA PROFESSIONALE

Presso l'Ufficio di Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 10: ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'Articolo 24, primo comma, della legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:


- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti difensionali e relative consulenze tecniche,
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Articolo 11: DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'Articolo 24, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

-rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;

- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.



Articolo 12: INCOMPATIBILITA'

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato (ex articolo 58 D.Lgs. 3.02.1993, n. 29 – art. 53 D.Lgs. n. 165/2001).

Articolo 13: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Ufficio dell'Avvocatura.

Articolo 13: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

